

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO



PROVINCIA DI COSENZA

# **REGOLAMENTO DISCIPLINANTE I MERCATINI DELL'USATO, DELL'ANTIQUARIATO, DEL COLLEZIONISMO E DI NATALE**

(approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 30.11.2018)

## Sommario

ART. 1 OGGETTO E FINALITA' .....	3
ART. 2 LOCALIZZAZIONE E DATE DI SVOLGIMENTO .....	3
ART. 3 GESTIONE E VIGILANZA .....	3
ART. 4 NUMERO DIMENSIONE E COLLOCAZIONE DEI POSTEGGI.....	4
ART. 5 SOGGETTI PARTECIPANTI.....	4
ART. 6 BANCHI DI VENDITA.....	4
ART. 7 CONVENZIONE PER LA GESTIONE E CONCESSIONE DELL'AREA DEL MERCATO .....	4
ART. 8 MODALITA' DI SVOLGIMENTO .....	5
ART. 9 ONERI PER LA PARTECIPAZIONE .....	5
ART. 10 OBBLIGHI DEI SOGGETTI PARTECIPANTI.....	6
ART. 11 SANZIONI.....	6
ART. 12 CAUSE DI ESTROMISSIONE DAL MERCATO E REVOCA DELLA CONCESSIONE .....	7
ART. 13 MERCATINI STRAORDINARI .....	7
ART. 14 RISPETTO DEI REGOLAMENTI E RINVIO ALLA NORMATIVA VIGENTE.....	7
ART. 15 ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE.....	7

## ART. 1 OGGETTO E FINALITA'

1) Il presente Regolamento disciplina le modalità di svolgimento dei Mercatini dell'Usato, dell'Antiquariato, del Collezionismo e di Natale del Comune di Fagnano Castello, con la finalità di promuovere iniziative che contengono concreti obiettivi di rilancio turistico, economico e sociale del paese ritenendo, pertanto, utile la sua istituzione.

2) Agli effetti del presente Regolamento:

-per **ANTIQUARIATO** si intendono: oggetti vecchi di almeno trent'anni, che rientrano nelle seguenti categorie: mobili, opere di pittura, scultura e grafica, ceramiche, vetro, accessori di arredamento, silver plated, tappeti ed arazzi, statue per giardini ed elementi di architettura;

-per oggetti di **COLLEZIONISMO** si intendono: oggetti usati, appartenenti alle seguenti categorie: filatelia, numismatica, libri, riviste, fumetti, giornali ed altri documenti a stampa, atlanti e mappe, manoscritti ed autografi, materiali per la scrittura e relativi accessori, cartoline e fotografie, orologi, strumenti ottici, macchine fotografiche, strumenti di precisione, dischi, grammofoni, radio, strumenti musicali ed altri strumenti di riproduzione sonora e di comunicazione, merletti, tovaglie e servizi da tavola, giochi, giocattoli, modellismo, soldatini, figurine, profumi, militaria ed onorificenze, attrezzi da lavoro, statuine e riproduzioni in scala;

-per **USATO** si intendono solo capi di abbigliamento: costumi di carnevale usati, vestiti da cerimonia, completi, maglie in generale, pantaloni in generale. I capi prima dell'esposizione devono essere sanificati e devono essere esposti con le seguenti modalità: negli appositi appendini in modo ordinato e razionale, evitando esposizioni di merce alla rinfusa.

-per **ARTICOLI DI NATALE** si intendono tutte le esposizioni e la vendita di oggetti e di opere dell'ingegno a tema natalizio.

## ART. 2. LOCALIZZAZIONE E DATE DI SVOLGIMENTO

1) Il mercatino dell'usato, antiquariato e collezionismo si svolgerà di norma da Gennaio 2019 ogni seconda domenica del mese in Piazzetta Don Bosco nei seguenti orari: dalle ore 16:00 alle ore 19:30.

Il mercatino natalizio si svolge di norma nel mese di Dicembre nei giorni e luoghi stabiliti dall'Amministrazione Comunale con Deliberazione di Giunta e sarà regolato allo stesso modo dal presente regolamento.

2) Nel caso in cui l'area sede dei suddetti mercatini sia già occupata da altre Manifestazioni/Eventi promossi e/o patrocinati dall'Amministrazione comunale, la data di svolgimento degli stessi potrà essere spostata o annullata con provvedimento della Giunta Comunale.

3) L'Amministrazione comunale, nell'intento di promuovere anche altre zone del proprio territorio, può autorizzare l'organizzazione di edizioni straordinarie dei mercatini in aree diverse.

## ART. 3 GESTIONE E VIGILANZA

1) Il Comune di Fagnano Castello che istituisce e promuove i mercatini può affidarne la gestione operativa, compresa l'assegnazione dei posteggi, a soggetto terzo.

2) I Mercatini sono sottoposti al controllo degli Uffici comunali preposti, a partire dai dipendenti del Comando di Polizia Locale.

3) In caso di inosservanza della normativa vigente e delle norme del presente Regolamento si applicano le sanzioni previste dall'articolo 7-bis del D.Lgs. 267/2000 e adottando le procedure sanzionatorie previste dalla Legge 689/81.

#### ART. 4 COLLOCAZIONE DEI POSTEGGI

- 1) Per esigenze tecniche e di servizio l'Amministrazione si riserva la facoltà di cambiare o ridurre l'area concessa, senza che questo ingeneri alcun obbligo risarcitorio.
- 2) L'area da destinare al mercatino dell'usato è Piazzetta Don Bosco, per un massimo di n. 20 espositori.
- 3) Per esigenze di pubblico interesse o per causa di forza maggiore potranno essere introdotte modifiche temporanee nella durata, localizzazione, numero e dimensioni degli spazi espositivi.
- 4) In particolari occasioni riferite a eventi locali e/o in coincidenza di altre manifestazioni che comportano un eccezionale afflusso di persone, lo svolgimento dei mercatini sarà sospeso o autorizzato con provvedimento specifico adottato dall'Amministrazione, tenuto conto delle condizioni di pubblica sicurezza e di opportunità ritenute più idonee.

#### ART. 5 SOGGETTI PARTECIPANTI

Potranno presentare domanda di partecipazione (Allegati 1) ai mercatini esclusivamente i seguenti soggetti:

- 1) Operatori professionali titolari di autorizzazione amministrativa per il commercio in sede fissa o ambulante, rilasciata ai sensi dell'art. 28 del D.lgs. 114/98;
- 2) Espositori occasionali che non esercitano attività commerciale, che intendano effettuare l'attività di scambio o baratto in modo del tutto sporadico o occasionale di oggetti usati o del collezionismo privato.
- 3) Per la partecipazione ai mercatini di Natale: Venditori occasionali con documento di vendita temporanea (Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, Allegato2 ).
- 4) Associazioni legalmente riconosciute.

#### ART. 6 BANCHI DI VENDITA

- 1) I banchi di vendita, le attrezzature e le merci esposte devono essere collocati nello spazio assegnato.
- 2) I banchi non saranno forniti dal Comune, per tanto spetterà ai soggetti partecipanti munirsi dell'attrezzatura necessaria per l'allestimento del proprio stand.
- 3) I banchi devono essere coperti da teli di tessuto di colore omogeneo che di norma arrivino a rasentare il livello stradale.
- 4) E' fatto divieto di esporre i prodotti per terra, salvo i mobili e gli oggetti che per peso e volume non possono essere collocati sul banco di vendita.
- 5) Ciascun operatore potrà occupare al massimo due posteggi.

#### ART. 7 IN CASO DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE E CONCESSIONE DELL'AREA DEI MERCATINI

- 1) Il Comune stipula con il soggetto affidatario della gestione del mercatino apposita convenzione dove sono stabilite le condizioni, i termini, le modalità operative e di funzionamento.
- 2) Contestualmente alla convenzione il Comune rilascia al soggetto gestore la concessione dell'area complessiva dei posteggi previsti nel presente Regolamento
- 3) Il soggetto gestore, prima dell'inizio dei mercatini, assegna i singoli posteggi ai soggetti nel rispetto di quanto stabilito agli artt. 4 e 5 del presente Regolamento.

5) L'assegnazione del mercatino al soggetto gestore può avvenire in seguito ad Avviso Pubblico, che verrà pubblicato sul sito istituzionale e sulla pagina Facebook del comune o tramite accettazione di eventuale richiesta scritta.

6) nell'assegnazione del mercatino verranno utilizzati i seguenti criteri di priorità:

- gestione del mercatino che presenti la percentuale maggiore di artigiani, hobbisti e opi;
- presentazione della domanda da parte di Associazioni di categoria in forma di raggruppamento;
- maggiore anzianità di attività sul territorio comunale nella gestione di eventi similari;
- precedenza nella presentazione della domanda in base al numero di protocollo dell'Ente.

7) Il soggetto gestore redige prima dell'inizio del mercatino apposito registro delle presenze, distinto per operatori commerciali professionali e hobbisti, ove sono registrati i dati anagrafici e il codice fiscale dei soggetti assegnatari del posteggio e ne consegna copia, almeno cinque giorni prima dall'inizio dell'orario di vendita al Comando di Polizia Locale e all'Ufficio Commercio.

8) Il soggetto gestore può anche avvalersi di un proprio regolamento temporaneo, purché allegato alla richiesta scritta e non contrasti con quello comunale.

Sarà cura dell'Amministrazione prendere visione della proposta di regolamento temporaneo e ne deciderà la validità o meno per l'evento oggetto della richiesta.

#### ART. 8 MODALITA' DI SVOLGIMENTO

1) L'occupazione dello spazio assegnato deve avvenire almeno 30 minuti prima dell'orario di inizio delle attività con l'obbligo del rigoroso rispetto del perimetro del posto assegnato.

2) E' fatto obbligo di sgombero dei veicoli adibiti al trasporto della merce entro l'orario di inizio del mercatino.

3) I veicoli adibiti al trasporto della merce o di altro materiale in uso agli espositori non possono sostare nell'area del mercato.

3) Lo spazio espositivo non deve essere abbandonato prima di mezz'ora dal termine dell'orario di vendita del mercato, salvi i casi di maltempo od altri eventi eccezionali.

4) L'operatore assegnatario del posteggio è responsabile dello sgombero e della pulizia degli spazi espositivi assegnati da realizzarsi entro un'ora dal termine dell'orario di attività.

5) L'assegnatario del posteggio assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi con l'esercizio dell'attività, ivi compresi i danni arrecati a proprietà pubbliche o di terzi causati nel transito o nell'occupazione dello spazio assegnato.

6) L'operatore si impegna ad usare, per gli impianti elettrici a servizio del proprio banco, apparecchiature e materiali conformi alle norme vigenti e ad installare detti impianti secondo le prescrizioni di legge senza provocare inquinamenti acustici/ambientali. Resta comunque inteso che lo stesso si assume ogni responsabilità civile e penale per eventuali danni derivanti dall'uso degli impianti stessi.

7) Il titolare di Autorizzazione per il commercio su area pubblica può farsi sostituire nell'attività da familiari coadiutori o dipendenti a condizione che, durante l'attività di vendita, gli stessi siano muniti del titolo originale dell'autorizzazione, da poter esibire agli organi di vigilanza, nonché dell'attrezzatura, del veicolo, dei libri e delle attrezzature fiscali del titolare.

#### ART. 9 ONERI PER LA PARTECIPAZIONE

1) La concessione del posteggio è assoggettata al pagamento della Tassa di occupazione di suolo pubblico e della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani nella misura stabilita dalle norme vigenti.

2) Il pagamento degli oneri sopra indicati è a carico del soggetto gestore che si dovrà rivalere sui soggetti assegnatari.

- 3) Gli importi dovuti si calcolano in base ai posteggi e quindi all'area effettivamente occupata e devono essere versati dal soggetto gestore entro il giorno prima di quello previsto per lo svolgimento del mercatino.
- 4) Attestazione del versamento deve essere trasmessa all'Ufficio del Comando di Polizia Locale e all'Ufficio Commercio.
- 5) Nella convenzione tra Amministrazione Comunale e soggetto gestore saranno specificati gli obblighi di rendicontazione delle entrate e delle spese sostenute da parte del soggetto affidatario della gestione.
- 6) La mancata corresponsione degli oneri sopra indicati e di quant'altro eventualmente dovuto da parte del soggetto affidatario a favore del Comune, comporta la sospensione della vigente Convenzione/concessione, nonché la sospensione del mercatino che non potrà svolgersi sino alla regolarizzazione dei relativi pagamenti.

#### ART. 10 OBBLIGHI DEI SOGGETTI PARTECIPANTI

- 1) I soggetti ammessi a partecipare ai Mercatini dell'Usato, dell'Antiquariato, del Collezionismo e di Natale hanno l'obbligo di:
  - a) corrispondere al soggetto gestore gli importi dovuti per la Tassa Rifiuti, per la tassa di occupazione suolo applicabile che è stabilito in base alle tariffe di cui al vigente regolamento comunale in materia e il corrispettivo per l'organizzazione del mercatino;
  - b) occupare il posteggio assegnato sulla base delle indicazioni fornite dal soggetto gestore;
  - c) condurre i veicoli all'interno delle vie in cui si svolgono i mercatini a passo d'uomo;
  - e) garantire in caso di necessità il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento;
  - d) agevolare il transito nel caso in cui uno di loro eccezionalmente debba abbandonare la manifestazione prima dell'orario prestabilito;
  - e) non lasciare incustodita l'area assegnata.
- 2) Gli hobbisti che partecipano al mercatino devono essere in possesso ed esporre in modo visibile e leggibile al pubblico copia della domanda di partecipazione autorizzata.
- 3) La domanda di partecipazione deve essere anche regolarmente vidimato con timbro del Comune dagli organi di Polizia Municipale preposti al controllo.

#### ART. 11 SANZIONI

- 1) Per le violazioni al presente Regolamento, quando il fatto non sia già previsto come illecito da altre norme, o non sia sanzionabile ai sensi del successivo articolo 12 con l'esclusione dalla partecipazione al mercatino, è applicata, ai sensi dell'art.7 bis del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267 la sanzione amministrativa del pagamento di un importo compreso tra i 25,00 e i 500,00 € con le modalità di cui alla Legge n. 689 del 24.11.1981.
- 2) Si elencano di seguito, alcune delle violazioni al presente Regolamento:
  - a) esporre o porre in vendita prodotti non compresi nella definizione di collegati al tema di mercatino di cui all'art. 1 del presente Regolamento;
  - b) non mantenere pulito lo spazio occupato;
  - c) cedere a terzi l'uso totale o parziale dello spazio assegnato;
  - d) occupare uno spazio maggiore rispetto a quello assegnato;

- f) sostare con i veicoli nello spazio assegnato per un tempo maggiore a quello necessario per le operazioni di scarico, allestimento del banco e carico;
- g) non lasciare debitamente pulito lo spazio assegnato;
- h) non rispettare gli orari previsti.

#### ART. 12 CAUSE DI ESTROMISSIONE DAL MERCATO E REVOCA DELLA CONCESSIONE

- 1) In caso di accertamento di due violazioni agli obblighi specificamente imposti dal presente Regolamento, commesse dagli operatori che partecipano al mercato, oltre alla applicazione delle sanzioni di cui al precedente art.11, il Comune diffida il trasgressore affinché tali episodi non abbiano più a verificarsi. L'accertamento di ulteriori violazioni dopo tale comunicazione comporterà provvedimento di esclusione definitiva dalla partecipazione ai mercatini.
- 2) L'operatore viene escluso dal mercato anche nei seguenti casi:
  - a) perdita di uno dei requisiti di cui all'articolo 5 del presente Regolamento, cioè perdita dell'autorizzazione al commercio su aree pubbliche o della qualità di imprenditore o cancellazione dal registro imprese della Camera di Commercio.
  - 3) Le cause di revoca della concessione al soggetto gestore saranno specificate nella convenzione di cui all'art. 7 del presente Regolamento.
  - 4) Nel caso in cui il soggetto gestore, dopo l'approvazione della Deliberazione di Giunta Comunale di concessione, non sia più in grado di organizzare il mercatino per sopravvenuti motivi e non ne dia comunicazione all'Ente almeno dieci giorni prima del giorno fissato per lo svolgimento del mercatino, non potrà gestire alcun mercatino per almeno due edizioni.

#### ART. 13 MERCATINI STRAORDINARI

- 1) L'Amministrazione può con Deliberazione di Giunta Comunale stabilire la realizzazione di Mercatini straordinari dell'Usato, Antiquariato e del Collezionismo alle medesime condizioni previste dal presente Regolamento.

#### ART. 14 RISPETTO DEI REGOLAMENTI E RINVIO ALLA NORMATIVA VIGENTE

- 1) I soggetti che partecipano ai Mercatini dell'Usato, dell'Antiquariato, del Collezionismo e di Natale sono tenuti al rispetto dei regolamenti comunali in materia urbanistica ed edilizia, igienico sanitaria, di occupazione suolo ed aree pubbliche, di pubblicità, di polizia stradale, di polizia urbana ed annonaria.
- 2) In caso di utilizzo di impianti a GPL gli operatori sono tenuti a rispettare le indicazioni tecniche di cui alla circolare prot. n. 3794 del 12/03/2014 del Ministero dell'Interno.

#### ART. 15 ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

- 1) Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on line della Deliberazione di Consiglio Comunale di approvazione.
- 2) L'Amministrazione si riserva di non far pagare la tassa di suolo pubblico per la durata del primo anno di attività.
- 3) Dal 2019 l'avviso per la manifestazione di interesse verrà pubblicato sul sito istituzionale successivamente all'entrata in vigore del presente Regolamento e se l'Amministrazione Comunale decidesse di affidarne il servizio.

**DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE AI MERCATINI DELL'USATO,  
DELL'ANTIQUARIATO, DEL COLLEZIONISMO E DI NATALE.**

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_  
Nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
Residente  
in \_\_\_\_\_ via/Piazza \_\_\_\_\_ Cap \_\_\_\_\_  
Prov. \_\_\_\_\_ n.telefono \_\_\_\_\_

**CHIEDE**

Di poter partecipare ai mercatini dell'usato, dell'antiquariato, del collezionismo e di natale nel Comune di Fagnano Castello, con la seguente tipologia di stand :

- 1) Usato (specificare \_\_\_\_\_);
- 2) Antiquariato (specificare \_\_\_\_\_);
- 3) Collezionismo (specificare \_\_\_\_\_);
- 4) Natale (tipico o dell'artigianato-specificare prodotto: \_\_\_\_\_);

La presente richiesta può essere protocollata di persona, all'ufficio protocollo, o inviata al seguente indirizzo di posta elettronica [protocollo@comune.fagnanocastello.cs.it](mailto:protocollo@comune.fagnanocastello.cs.it).

Il presente modello può essere scaricato dal sito del Comune di Fagnano Castello, nella sezione Comunicazioni al cittadino/Mercatini dell'usato, antiquariato, collezionismo e di Natale.

La mancata compilazione di tutti i campi richiesti comporterà il rigetto della richiesta.

L'accettazione della richiesta verrà comunicata al numero di telefono indicato sopra dal richiedente.

**Allegare copia della licenza per la vendita o Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Allegato 2) e fotocopia del documento di riconoscimento.**

FIRMA

\_\_\_\_\_

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'**  
**(art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000)**  
**Mostra e vendita di opere del proprio ingegno e creatività**

Il/la sottoscritto/a.....  
nato/a in ..... il .....  
residente in .....  
via ..... n. ....

Codice Fiscale..... previamente informato e consapevole delle sanzioni penali di cui all'art.76 della. T.U. D.P.R. n.445 del 28/12/2000 per la falsità degli atti e dichiarazioni mendaci, è stato altresì informato della raccolta dei dati

**DICHIARA**

di esercitare attività non imprenditoriale secondo quanto disposto dall'art. 4 comma 2 lettera h del D.Lgs. 114/98 e di svolgere attività di mostra e vendita di opere del proprio ingegno a carattere creativo, in forma itinerante ed occasionale, consistenti in

- ARTI FIGURATIVE** (ES. DISEGNI, PITTURE, RITRATTI, SCULTURE, FOTO, ECC.)  
 **OGGETTI DECORATIVI** (ES. COMPOSIZIONI FLOREALI, SOPRAMMOBILI, RICAMI, MASCHERE, ECC.)  
 **ACCESSORI ABBIGLIAMENTO** (ES. PORTAFOGLI, BORSE, CINTURE, CAPPELLI, SCARPE, ECC.)  
 **ABBIGLIAMENTO** (ES. VESTITI, PANTALONI, MAGLIE, SOPRABITI, ECC.)  
 **BIGIOTTERIA** (ES. BRACCIALI, COLLANE, ANELLI, MONILI, CIONDOLI, ECC.)  
 **OGGETTI PRATICI** (ES. LAMPADE, OROLOGI, GIOCATTOLI, CONTENITORI, SCATOLE, ECC.)  
 **ARTI LETTERARIE/MUSICALI** (ES. SCRITTI, REGISTRAZIONI, PUBBLICAZIONI REALIZZATI ANCHE CON SUPPORTO INFORMATICO, ECC)

che i prodotti commercializzati in modo sporadico ed occasionale non vengono venduti con scontrino fiscale, ma accompagnati da ricevuta non fiscale.

**A TAL FINE DICHIARO**

consapevole delle sanzioni penali di cui all'art.76 della. T.U. D.P.R. n.445 del 28/12/2000 per la falsità degli atti e dichiarazioni mendaci, informato sulla raccolta dei dati

- 4) di non essere a conoscenza dell'esistenza nei propri confronti di carichi penali pendenti e non vi sono procedimenti penali in corso a proprio carico;
- 5) nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione indicate nell'allegato n°1 al D.L. 08.08.94 n. 490 e dei propri conviventi;
- 6) che la mostra e la vendita dei prodotti cui alla presente dichiarazione, avrà come oggetto esclusivo, opere frutto del proprio ingegno di carattere creativo come indicato dall'art. 4 comma 2 lettera h) del D.Lgs 114 del 31 marzo 1998 e successive modificazioni ed integrazioni

Data \_\_\_\_\_

**IL DICHIARANTE**

.....

La presente dichiarazione è contestuale all'istanza di partecipazione, su invito, alla manifestazione.....che si terrà dal ..... al ..... a .....

- 4) Si allega copia fotostatica del documento di riconoscimento ai sensi dell'art.38 comma 3 del T.U. D.P.R. n.445 del 28/12/2000

**oppure**

- 5) La firma del dichiarante viene apposta davanti al dipendente addetto alla ricezione senza autenticazione della sottoscrizione ai sensi dell'art.38 comma 3 del T.U. D.P.R. n.445 del 28/12/2000

Data .....

**IL PUBBLICO UFFICIALE**